

Q.19.

MODALITA' DI CALCOLO DELLA BASE D'ASTA – PUNTO 1.2

1.2. Considerando che l'art. 23 comma 16, ultimo capoverso, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i dispone che nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi **della manodopera** sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso., considerando **il Delta minimo** (0,33 /h) tra Costo Orario e Base d'Asta Oraria (anche se trattasi di servizi a corpo e non a misura), si richiede:

a) LOTTO 1: di conoscere la **stima del monte ore annuale** (suddivisa per Servizi di Sorveglianza e Front-Office per la Biblioteca Classense), utilizzata per determinare il costo della manodopera di cui sopra.

b) TUTTI I LOTTI: **se tale monte ore**, oltre agli altri monte ore stimati di cui alla Relazione Illustrativa per ogni lotto/servizio, **sono derogabili ai fini della verifica di congruità dell'offerta.**

c) TUTTI I LOTTI: sempre nel rispetto del citato art. 16, si richiede **ove si sia tenuto conto degli scatti di anzianità maturati dal personale attualmente impiegato** e se, per garantire la par condicio tra i partecipanti, ai fini dell' eventuale valutazione di congruità dell'offerta, e per i successivi adempimenti, **tutti i partecipanti dovranno tener conto anche di tale voce di costo, dovuta ex lege dal solo operatore uscente.**

R.19. Il monte ore deriva da una stima di massima effettuata della stazione appaltante sulla base degli elementi indicati nel progetto, tenendo conto delle attività consolidate negli ultimi due anni e che corrispondono a standard minimi di servizio che garantiscono l'erogazione dei servizi bibliotecari museali e culturali in base alle articolazioni orarie indicate nei capitolati (art. 3 Tabella 1 per Lotti 1 e 2 e art. 4 Tabella 1 per il lotto 3). La stessa può essere pertanto diversamente quantificata dall'operatore economico, tenendo presente la necessità del rispetto degli standard minimi di servizio predetti. Inoltre come riportato nella risposta al quesito n. 8, gli organi competenti all'effettuazione della eventuale verifica di congruità ed alla verifica del costo della manodopera – attenendosi a quanto previsto nel disciplinare di gara stesso – effettueranno le operazioni loro demandate in queste fasi, potendo valutare aspetti particolari che riguardano la singola organizzazione d'impresa in relazione alle prestazioni richieste nei documenti di gara, oltre alle eventuali economie che le diverse imprese possono conseguire (anche con riferimento al costo del lavoro), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi.

Per quanto riguarda gli scatti di anzianità in particolare, si precisa che in ogni caso, in sede di valutazione dell'offerta tecnica (Criterio di valutazione C- Progetto di gestione del personale) saranno oggetto di valutazione le proposte che dimostrino di tutelare il personale e che si traducano in impegni chiari e precisi, sia in termini contrattuali che in termini di attenzione alla formazione professionale e al benessere organizzativo, atteso che condizioni organizzative e forme di inquadramento e trattamento del personale idonee a promuovere il benessere lavorativo ed organizzativo si ritengono funzionali ad una migliore qualità dei servizi erogati.

Q.20

1.3. TUTTI I LOTTI: Considerato quanto disposto dall'art. 15 (e art. 9 per il LOTTO 3) lettera g) del Capitolato (**FORMAZIONE ANTINCENDIO** di 8 ore a dipendente, con aggiornamento triennale), si richiede dove, e con che quantificazione, siano stati imputati detti costi ai fini del calcolo della Base d'Asta e se detti costi saranno valutati al fine della verifica di congruità dell'offerta.

1.4. TUTTI I LOTTI: Considerato quanto disposto dall'art. 15 (e art. 9 per il LOTTO 3) lettera h) del Capitolato (**FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO** di 12 ore a dipendente, con aggiornamento triennale), si richiede dove, e con che quantificazione, siano stati imputati detti

costi ai fini del calcolo della Base d'Asta e se detti costi saranno valutati al fine della verifica di congruità dell'offerta.

1.5. TUTTI I LOTTI: Considerando quanto disposto dall'art. 15 (e art. 9 per il LOTTO 3) lettera r) del Capitolato (**PIANO FORMATIVO** minimo di 12 ore annuali per ogni dipendente + 20 RIUNIONI di 3 ore ciascuna per almeno nr. 2 persone inquadrato al profilo B oltre al Referente, come da lettura u) del medesimo articolo), si richiede dove, e con che quantificazione, siano stati imputati detti costi ai fini del calcolo della Base d'Asta e se detti costi saranno valutati al fine della verifica di congruità dell'offerta, tenendo conto che Gli oneri relativi ai suddetti obblighi [] si intendono ricompresi nel canone (Art. 15 lettera r) ultimo capoverso)

1.6. TUTTI I LOTTI: Considerato quanto disposto dall'art. 15 (e art. 9 per il LOTTO 3) lettera s) del Capitolato (**TIROCINIO PER IL LOTTO 1 e 2**, di almeno 6 giorni, pari a 36 ore lavorative, a dipendente e di 60 ore per il LOTTO 3), si richiede dove, e con che quantificazione, siano stati imputati detti costi ai fini del calcolo della Base d'Asta e se detti costi saranno valutati al fine della verifica di congruità dell'offerta, tenendo conto che gli oneri relativi ai suddetti obblighi [] si intendono ricompresi nel canone (Art. 15 lettera s) penultimo capoverso)

1.7. TUTTI I LOTTI: Considerando quanto disposto in calce a pag. 49/58 del Disciplinare di Gara: Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara. L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali (determinati dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali, **si richiede dove, e con che quantificazione, siano stati imputati detti costi**, seppur stimati, ai fini del calcolo della Base d'Asta considerando che saranno valutati al fine della verifica di congruità dell'offerta **e che il margine (0,33 /h) potrebbe essere insufficiente a coprire la sola anzianità di servizio di cui al punto 1.2.c).**

R.20. Gli eventuali costi relativi ai profili di cui ai sotto punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 non possono essere predeterminati con precisione in quanto l'attuale appaltatore non ha al momento fornito tutti i dati sulle relative attività dallo stesso svolte con riferimento agli specifici punti. In relazione a quanto richiesto al sotto punto 1.7 si precisa che nella determinazione dell'importo stimato del contratto non possono essere, per evidenti ragioni, computati eventuali costi relativi alle offerte tecniche che saranno presentate dai concorrenti e che rientreranno nella loro discrezionalità.

Q.21

CHIARIMENTO 3 MODALITA' DI CALCOLO DELLA BASE D'ASTA. REGIME IVA

Da pag. 9 a pag. 11/58 del Disciplinare di Gara, per TUTTI I LOTTI, si stabilisce che L'importo a base di gara è esente IVA ai sensi dell'art. 10 alinea 22 del DPR 633/72. Ciò è vero per i soli servizi bibliotecari di cui al LOTTO 1 in quanto è prevista l'esecuzione di TUTTE le prestazioni proprie, cioè tipiche, delle biblioteche come la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l'archiviazione e la consultazione, anche su supporto informatico, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca. Non sono, invece, esenti le attività che hanno ad oggetto operazioni diverse da quelle sopra indicate, mentre le altre attività del LOTTO 1, come il LOTTO 2 e LOTTO 3 (non prevedendo questi ultimi due lotti la catalogazione) dovrebbero essere assoggettati ad IVA. Al riguardo si richiama l'ultimo capoverso della Risoluzione Agenzia delle Entrate del 6/6/2007 nr. 131/E di cui al quesito 7: In sostanza "le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili", qualora vengano affidate a terzi, possono fruire dell'esenzione dall'IVA solo se configurano nell'insieme una gestione globale delle predette strutture. Dello stesso tenore la Risoluzione nr. 148/E del 10/4/2008: I servizi che vengono affidati

singolarmente a terzi si configurano, infatti, in quanto distintamente resi, come autonome prestazioni di servizio, assoggettate ad IVA con aliquota ordinaria come nel caso del presente appalto che prevede l'erogazione di parte dei servizi (mancando la catalogazione nei lotti 2 e 3) distintamente resi da soggetti diversi.

Si richiede pertanto conferma del regime di esenzione IVA da applicare, considerando che la Base d'Asta non ne ha tenuto conto, e se sul punto sia stato richiesto parere preventivo all'Agenzia delle Entrate competente.

R.21 Vedasi risposta al quesito n. 7

Q.22

CHIARIMENTO 4 DICHIARAZIONE

Alla luce della risposta al Quesito 1, in relazione a quanto previsto nel Modello 4 allegato alla gara di cui all'oggetto, nella parte in cui si chiede di specificare, nella forma dichiarativa, - **contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori ecc., senza omettere nessuna informazione in quanto ogni tipo di valutazione è di stretta competenza della stazione appaltante [omissis]**, si chiede conferma che predetta dichiarazione si riferisca all'indicazione in termini percentuali rispetto al fatturato generale di impresa degli importi di soccombenza riferiti ai contenziosi definiti in fase giudiziale a decorrere dalla vigenza del nuovo Codice degli Appalti (e quindi da aprile 2016). Un tanto al fine di conferire sufficiente grado di determinatezza rispetto alla dichiarazione da rendere che, in caso contrario, risulterebbe essere indefinita, con conseguente impossibilità da parte dei vari partecipanti di condurre valutazioni al riguardo.

Si richiede inoltre di specificare, anche ai fini di scongiurare un'eventuale mancata seppur involontaria dichiarazione, cosa intenda la vostra rispettabile amministrazione con ecc...

R.22

Si ribadisce quanto già risposto al Q.1 e quanto sostenuto dalla giurisprudenza, ad esempio con sentenza del Consiglio di Stato sez V 5/3/2019 n. 6443 vale a dire che la valutazione circa la sussistenza delle fattispecie rilevanti ai fini dell'esclusioni dalla gara è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante chiamata ad analizzare in concreto l'incidenza dei singoli fatti indicati dall'operatore economico; a tal fine la stazione appaltante deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i comportamenti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione che devono pertanto essere indicati in sede di dichiarazione.